



# COMUNE DI EMPOLI



**CENTRO DI RESPONSABILITA':** I

**Responsabile:** Arch. Paolo Pinarelli

**Ufficio:** Servizio LL.PP / Progettazione Immobili

**DETERMINAZIONE N** 145 del 31/01/2018

Oggetto:

SERVIZIO MANUTENZIONI - REVISIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO IN TUTTO O IN PARTE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA CORRETTA IMPUTAZIONE IN BILANCIO SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 AI SENSI DELL'ART. 228 DEL T.U.E.L.

## Il Dirigente

### Titolare del Centro di Responsabilità: I

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 228 il quale, tra l'altro, dispone che “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;

Preso atto che tale operazione costituisce una fase fondamentale del processo di rendicontazione degli enti locali che consiste in un momento di verifica e monitoraggio finalizzato a riscontrare la sussistenza dei requisiti di conservazione dei residui, vale a dire la permanenza degli elementi che costituiscono l'Ente creditore o debitore;

Riscontrato che:

- i criteri attraverso i quali effettuare la valutazione della permanenza dei requisiti per la conservazione dei residui sono individuati dalle stesse norme che definiscono i residui attivi e passivi nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, rispetto ai quali sono forniti precisi criteri nei principi contabili, ed in particolare dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011);
- per i residui attivi l'articolo 189 del D. Lgs. 267/2000 afferma il principio che sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- per i residui passivi l'art. 190 dello stesso D. Lgs. 267/2000, prevede il divieto di conservare nel conto partite relative a somme non impegnate ai sensi dell'art. 183 che specificatamente disciplina le procedure ed i requisiti degli impegni di spesa;
- che per quanto concerne la spesa, per le somme impegnate occorre porre particolare attenzione a verificare la data di esigibilità anche negli esercizi successivi e conseguentemente determinare e se occorre variare il Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2017 da riportare al 1/1/2018;

Preso atto:

a) che con riferimento alla spesa, in ossequio al principio generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, ed in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui passivi diretta a verificare:

- l'affidabilità della scadenza della obbligazione prevista in occasione dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei debiti in bilancio;

b) che tale ricognizione consente di individuare formalmente;

- i debiti insussistenti o prescritti;
- i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

c) che con riferimento alla entrata, in ossequio al principio generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, ed in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e delle esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza della obbligazione prevista in occasione dell'accertamento;

- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti in bilancio;

d) che tale ricognizione consente di individuare formalmente;

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- i crediti ed i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Preso atto che tale operazione di revisione e verifica delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui deve essere effettuata da ogni Responsabile di Settore a seconda delle proprie competenze per i capitoli ad esso attribuiti dalla Giunta Comunale con il Piano Esecutivo di Gestione;

Considerato che il Servizio Manutenzioni ha effettuato la verifica analitica di ogni impegno di spesa e di ogni accertamento di entrata attribuito alla propria competenza 2017 e precedenti da riportare all'esercizio successivo, le cui risultanze scaturiscono dagli appositi allegati uniti al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 92 del 28/12/2017 che approva il bilancio di previsione 2018-2019-2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018-2019-2020;

### **determina**

1) - Per le motivazioni meglio espresse in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, di dare atto che, con il presente atto, viene provveduto per il Settore OO.PP. e Patrimonio - Servizio Manutenzioni- alla approvazione della attività di revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi 2016 e precedenti di propria competenza e della verifica sulla corretta imputazione in bilancio secondo le modalità definite dal decreto legislativo n. 118/2011, ai sensi dell'articolo 228 del TUEL;

2) - Di dare atto che tale operazione è dettagliata come risulta negli allegati A) Entrata, B) Spesa, C) Schede che si uniscono al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, e che si riassume con le seguenti risultanze:

#### PARTE SECONDA SPESA

Impegni aperti al 31/12/2017	Mantenimento	Cancellazione	Reimputazione	Avanzo vincolato
€ 1.260.057,81	€209.186,88	€ 66.687,20	€980.533,73	€3.650,00

3) - Di trasmettere copia del presente atto al Servizio finanziario per la registrazione contabile e per la elaborazione di una unica proposta di deliberazione alla Giunta comunale per il riaccertamento ordinario dei residui.

4) - Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

5) - Di dare atto che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Anno	Num.	Capitolo	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo

**Empoli, 31/01/2018**

**Il Dirigente del Settore**

**Arch. Paolo Pinarelli**